

CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Rep. 1982

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO COMUNALE "SANTORO".

IMPORTO CONTRATTUALE € 26.699,23. CIG 5398992D21.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno quindici, del mese di gennaio, presso la Residenza Comunale, nell'Ufficio di Segreteria. avanti a me Dott. GANGEMI Francesco, Segretario Generale del Comune, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell'interesse del Comune, senza l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

1)Il **Sig. Ing. MORABITO Francesco**, nato a Villa San Giovanni il 03.02.1958, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, C.F. 80003650803 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Villa San Giovanni di seguito nel presente atto denominato "Comune".

2)Il **Sig. SCARPINO Antonio** nato a Sambiase-Lamezia Terme il 07.03.1957 ed ivi residente in Via Paganini, 12, nella sua qualità di Socio Accomandatario dell'Impresa EDILTECNICA Costruzioni S.A.S. di SCARPINO A. & C. con sede legale in Lamezia Terme Via Malvasia, 1, Partita IVA 00468160791, iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Catanzaro al N. 92499 di seguito nel presente atto denominato "appaltatore". I componenti della cui identità

personale e capacità giuridica io segretario sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto ai fini del quale,

PREMETTONO

– che con determinazione del Responsabile Settore Tecnico N. 502 del 06.09.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dall' Ufficio Tecnico Comunale nell'importo di euro 36.021,70, di cui euro 29.770,00 per lavori da appaltare;

– che, a seguito di procedura negoziale ristretta sono stati affidati dal Responsabile del Settore Tecnico con determinazione n. 650 in data 19.11.2013 i lavori di manutenzione straordinaria del Campo Sportivo Comunale "Santoro" alla ditta Ediltecnica Costruzioni s.a.s. che ha offerto il ribasso del 10,315% sull'importo a base di gara e quindi per l'importo netto contrattuale di € 26.699,23.

– che in data 16.12.2013 è stata sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 554/1999, sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle opere;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. Il Comune conferisce alla ditta Ediltecnica Costruzioni s.a.s. l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale "Santoro".

2. L'importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad euro 26.699,23, da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, secondo quanto specificato nel Capitolato Speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto. Resta salva la liquidazione

finale. I lavori sono finanziati con fondi del bilancio comunale

ARTICOLO 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento approvato con D.P.R. 5/10/2010 N.207 fanno parte integrante del contratto e vengono allegati :

a) il computo metrico;

b) gli elaborati grafici;

c) capitolato speciale d'appalto;

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché dalle previsioni progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 3 – TERMINI, PENALI E PROROGHE

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 15 giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari ad € 30,00 per ogni giorno di ritardo.

ARTICOLO 4 – PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO – INTERESSI

1. Il pagamento dei lavori sarà in unica soluzione a conclusione degli stessi e dopo l'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione.

ARTICOLO 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fidejussoria n. 0036/00A0404493 rilasciata dalla Groupama Assicurazioni – Agenzia Generale di Lamezia Terme - per un importo

di euro 2.754,02.

2. Ai sensi dell'art. 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ARTICOLO 6 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,

PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L' appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

ARTICOLO 7 – RISOLUZIONE E RECESSO

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 135, (risoluzione dei contratti per reati accertati), 136 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo) e 138 (provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

2. Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006.

3. Il contratto si intende risolto nel caso di provvedimenti interdittivi emessi nei confronti della ditta appaltatrice da parte delle Autorità giudiziarie.

ARTICOLO 8 - DOMICILIO

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 l'appaltatore elegge il proprio domicilio in

Villa San Giovanni e nella Casa Comunale, ove verranno effettuate tutte le intimazioni,

le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal

presente contratto.

ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti saranno effettuati presso la tesoreria Comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

2. L'appaltatore dichiara che è la persona autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dal Comune.

3. Ai sensi della Legge N. 136 del 13.08.2010, l'Impresa EDLTECNICA Costruzione s.a.s. ha comunicato che tutte le operazioni contabili, relative ai lavori oggetto del presente contratto, saranno eseguite presso il Banco di Napoli – Agenzia di Lamezia Terme - Iban IT91M0101042843012260610145 e presso il Monte dei Paschi di Siena – agenzia di Sambiasse – Iban IT86J0103042841000000057000.

ARTICOLO 10 - CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

ARTICOLO 11 – CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento

promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

2. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui al richiamato art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, ha natura transattiva, se effettuato ai sensi dei commi 11, 17 e 18 dello stesso articolo.

3. Ogni controversia sarà comunque definita in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. N. 163/2006.

ARTICOLO 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 13 – SPESE E REGISTRAZIONE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante MODELLO Unico

Informativo (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.

Del presente atto, redatto in formato elettronico, ai sensi di legge, da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, io Segretario Generale rogante ho data lettura alle parti che l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto. . Quest'atto, consta di N. 7 pagine intere e righe fin qui della pagina N. 8, escluse le firme.

per il Comune

F.TO FRANCESCO MORABITO

per l'Appaltatore

F.TO ANTONIO SCARPINO

Il Segretario comunale

F.TO FRANCESCO GANGEMI